

Alfonso Alibrandi

**Centro e periferia nelle riforme giudiziarie di Leone XII:
primi risultati di una ricerca***

*Center and periphery in the juridical reform of pope Leo XII:
primary results*

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Contenuto delle «rappresentanze» inviate a Roma - 3. La riforma dell'organizzazione amministrativa - 4. La riforma della giustizia a livello locale - 5. Ulteriori interventi con il *motu proprio* del 21 dicembre 1827 - 6. Considerazioni conclusive.

ABSTRACT: The pontificate of Leo XII represents a unique moment during the historical period as known as Restoration. Purpose of this pope was the reestablishment of the ancient juridical institutions before the Napoleonic occupation. Aim of this paper is to demonstrate the intense relationship between the center and the periphery of the Papal States in the reformistic project launched by pope Leo XII. Thanks to research in the State Archives of Rome it's now possible to show the primary results of this relationship which led to the promulgation of the *motu proprio* of the 5th October 1824 and of the 21st December 1827 on the administrative and juridical system of the Papal States.

KEYWORDS: Leo XII, Papal States, Restoration, *motu proprio* 5th October 1824, *motu proprio* 21st December 1827, center, periphery.

* Parte del presente saggio apparirà anche nel volume collettaneo *Roma e lo Stato Pontificio sotto il pontificato di Leone XII*, a cura di I. Fiumi Sermattei, R. Regoli, R. Piccioni, in «Quaderni del Consiglio regionale delle Marche».

1. Premessa

Al momento dell'elezione di Leone XII, al secolo Annibale della Genga (1760-1829)¹, lo Stato Pontificio si trovava regolato secondo il modello impresso dal suo predecessore Pio VII e dal suo Segretario di Stato, il Cardinale Ercole Consalvi². Ispirandosi in larga misura al modello vigente durante il periodo napoleonico, Pio VII con il *motu proprio* del 6 luglio 1816 stabilì una divisione del territorio pontificio in diciassette delegazioni – più la Comarca di Roma – con a capo un delegato, affiancato da due assessori e da una Congregazione governativa con funzioni consultive³. Ogni delegazione si divideva poi in governi, con al vertice un governatore. Anche sotto l'aspetto dell'amministrazione della giustizia, Pio VII e il Cardinale Ercole Consalvi ripresero in gran parte il modello di stampo francese tentando di imporre un sistema uniforme per tutto il territorio dello Stato Pontificio⁴, arrivando a introdurre nel 1817 un

¹ Sulla vita e il pontificato di Leone XII si veda: A.F. Artaud de Montor, *Storia del pontefice*, 2 voll., Milano 1843; R. Colapietra, *La Chiesa tra Lamennais e Metternich. Il pontificato di Leone XII*, Brescia 1963; Ph. Boutry, *Leone XII*, in Ph. Levillain (dir.), *Dizionario storico del Papato*, Milano 1996, II, p. 858-862; Ph. Boutry, *Souverain et pontife. Recherches prosopographiques sur la Curie romaine à l'âge de la Restauration (1814-1846)*, Roma 2002, p. 359-361; G. Monsagrati, Leone XII, in *Dizionario biografico degli italiani*, LXIV, Roma 2005, pp. 527-537; S. Giombi, *Leone XII (Annibale della Genga Sermattei): per un profilo biografico a partire dalla recente storiografia*, in G. Piccinini (cur.), *Il pontificato di Leone XII. Restaurazione e riforme nel governo della Chiesa e dello Stato (atti del convegno, Genga, 1° ottobre 2011)*, Ancona 2012, pp. 29-44.

² Per una visione insieme della bibliografia sulla stagione delle riforme consalviane si veda: G. Santoncini, *Appunti per una bibliografia critica sulla seconda Restaurazione pontificia*, «Proposte e ricerche», XXXII, 1994, pp. 156-185.

³ Cf. E. Lodolini, *L'amministrazione periferica e locale nello Stato Pontificio dopo la Restaurazione (con note su Ferrara)*, «Ferrara viva», I, maggio 1959, 1, pp. 9 e ss.; L. Toth, *Gli ordinamenti territoriali e l'organizzazione periferica dello Stato Pontificio*, in *Studi in occasione del Centenario*, vol. I *Scritti sull'amministrazione del territorio romano prima dell'unità*, Milano 1970, pp. 98-102; D. Cecchi, *L'amministrazione pontificia nella 2ª Restaurazione (1814-1823)*, Macerata 1978, pp. 148 e ss.; R. Volpi, *Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato Pontificio*, Bologna 1983, p. 265 e ss.; P. Alvazzi del Frate, *Caratteri dell'amministrazione pontificia nell'Ottocento*, in M. De Nicolò (cur.), *L'amministrazione comunale di Roma. Legislazione, fonti archivistiche e documentarie, storiografia*, Bologna 1997, pp. 17-20.

⁴ Cf. P. Alvazzi del Frate, *Riforme giudiziarie e Restaurazione nello Stato pontificio (1814-1817)*, in A. L. Bonella, A. Pompeo, M. Ida Venzo (curr.), *Roma fra la restaurazione e l'elezione di Pio IX amministrazione, economia, società e cultura*, Roma-Freiburg-Wien 1997, pp. 58-59.

Codice di procedura civile⁵, definito dal Menestrina come: «[...] il primo che sul modello francese sorgesse in Italia»⁶.

Dopo la morte di Pio VII, il 28 settembre 1823 fu eletto papa Annibale della Genga⁷, appartenente alla corrente degli «zelanti»⁸, il quale spesso è stato oggetto di rimproveri per un atteggiamento eccessivamente conservatore in rapporto al contesto sociale e politico nel quale si trovò a governare⁹. La storiografia sulle riforme legislative nel periodo della Restaurazione ha frequentemente giustificato la condotta di questo pontefice in ragione della sua personale opposizione agli ideali di riforma del suo predecessore¹⁰. Il pontificato di Leone XII rappresentò infatti un momento fondamentale per la concretizzazione di tutti quegli ideali reazionari che tanto a livello centrale, quanto a livello locale, si opponevano ai provvedimenti adottati da Pio VII, richiedendo ripetutamente la reintroduzione del sistema di amministrazione della giustizia precedente all'occupazione napoleonica. Obiettivo di tale scritto è di presentare una prima analisi delle varie istanze inviate dalle autorità locali a Roma al fine di comprendere se, e in che misura, queste furono fatte proprie da Leone XII nel suo progetto di riforma dell'ordinamento amministrativo e giudiziario dello Stato Pontificio. In merito al contenuto dei vari provvedimenti che si susseguirono a partire dall'ottobre del 1824, l'attenzione sarà posta in particolare sulle disposizioni concernenti le varie delegazioni dello Stato della Chiesa, senza approfondire la

⁵ Sul Codice di procedura civile del 1817, detto «Codice Bartolucci», si veda: S. Notari, *Il Codice Bartolucci del 1817. Tribunali, procedura civile e codificazione del diritto nella seconda Restaurazione pontificia*, in M. R. Di Simone (cur.), *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, Roma 2011, pp. 203-221.

⁶ Oltre il ricorso alla forma codice e la ripartizione della materia, si doveva considerare di impronta tipicamente francese la regolamentazione dei tribunali collegiali di primo grado, nonché tutta una serie di disposizioni finali con cui si regolavano le cc.dd. «procedure diverse». Cf. F. Menestrina, *Il processo civile nello Stato pontificio. Contributo alla storia del processo in Italia*, Torino 1908, p. 37. In merito all'efficacia dell'azione svolta da Pio VII e dal Consalvi, si vedano le considerazioni svolte in: A. Aquarone, *La restaurazione nello Stato Pontificio ed i suoi indirizzi legislativi*, in «Archivio della società romana di Storia patria», IX, 1955, pp. 19 e ss.

⁷ Sul conclave che condusse all'elezione di Leone XII si vedano gli scritti apparsi sul volume: I. Fiumi Sermattei - R. Regoli (curr.), *Il conclave del 1823 e l'elezione di Leone XII*, Ancona 2016.

⁸ Per quanto riguarda la corrente degli zelanti si vedano le ricerche svolte in: S. Tabacchi, *Cardinali zelanti e fazioni cardinalizie tra fine Seicento e inizio Settecento*, in G. Signorotto, M. A. Visceglia (curr.), *La corte di Roma tra Cinque e Seicento «teatro» della politica europea*, Roma 1998, p. 139-165.

⁹ Cf. M. Caravale, A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio, da Martino V a Pio IX*, Torino 1978, (vol. XIV della *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso), pp. 606 e ss.

¹⁰ Cf. M. Mombelli Castracane, *La codificazione civile nello Stato pontificio*, vol. I, *Il progetto Bartolucci del 1818*, Napoli 1987, pp. XXVI-XXVII.

regolamentazione relativa alla città di Roma e alla Comarca, in ragione della particolare disciplina di cui godettero detti territori.

2. *Contenuto delle «rappresentanze» inviate a Roma*

Nel preambolo del *motu proprio* del 5 ottobre 1824 è lo stesso Leone XII a sottolineare l'importanza delle istanze inviate a Roma dalle varie parti dello Stato Pontificio quale impulso al suo programma di riforma:

Ed accrescendosi ogni giorno, e da ogni provincia de' Nostri dominj le rappresentanze, persuasi Noi dall'altra parte, che in affare di tanta importanza, si dovesse procedere colla più matura ponderazione, ci determinammo di destinare una commissione di giureconsulti noti per la loro dottrina, integrità, ed attaccamento al governo, i quali ci riferissero in iscritto, se nei primi cinque titoli del moto-proprio dei 6 luglio 1816, e così nella procedura, e nelle tasse, si contenessero disposizioni tali, che meritassero di esser cambiate, e riformate, proponendoci i metodi, e le providenze da sostituirvi¹¹.

Tali istanze a testimonianza del malcontento che serpeggiava nei confronti delle riforme adottate da Pio VII, sono oggi conservate presso l'Archivio di Stato di Roma (ASR), e precisamente nel fondo documentario «Commissione per la composizione dei codici legislativi (1800-1867)»¹². In particolare, un testo redatto da un sedicente «antichissimo impiegato camerale» rappresenta una preziosa fonte d'informazioni in relazione al tema in questione. Nel suo memoriale, infatti, l'autore denunciava a più riprese l'incompatibilità del sistema giuridico in vigore rispetto alle specifiche particolarità dei territori pontifici¹³. Egli rinveniva nell'eccessivo ricorso al modello francese, senza un'adeguata armonizzazione con le realtà locali, il motivo principale del cattivo stato in cui versava l'amministrazione della giustizia¹⁴. Allo stesso modo, la divisione amministrativa

¹¹ *Bullarii Romani continuatio summorum pontificum, Clementis XIII, Clementis XIV, Pii VI, Pii VII, Leonis XII, Pii VIII et Gregorii XVI*, t. XVI, Roma 1854, n. LXII, p. 128b.

¹² Per maggiori informazioni riguardanti il fondo documentario «Commissione per la composizione dei codici legislativi (1800-1867)», si veda: M. Mombelli Castracane, *Le fonti archivistiche per la storia delle codificazioni pontificie (1816-1870)*, in «Società e storia», VI, 1979, pp. 842 e ss.

¹³ Questo documento è citato anche in: S. Notari, *La Commissione Turiozzzi e la riforma dell'ordinamento giudiziario civile di papa Leone XII (1823-1824)*, in R. Regoli - I. Fiumi Sermattei - M. R. Di Simone (curr.), *Governo della Chiesa, governo dello Stato. Il tempo di Leone XII*, Ancona 2019, p. 195 n. 10.

¹⁴ In riferimento alle riforme adottate da Pio VII, l'autore di questo memoriale affermava: «Si sa che li Governi soggiaciono a malattie come gl'uomini, ma si sa ancora, ce se la stessa medicina può // [c.2v] applicarsi per lo stesso male a tutti gli uomini indistintamente, sono

del territorio largamente ispirata al sistema imposto durante il periodo napoleonico, rappresentava un ulteriore elemento di malcontento per una parte consistente della popolazione¹⁵. Solo il ritorno alle antiche legislazioni, accompagnate dalle opportune riforme, rappresentava per questo funzionario il miglior rimedio ai mali della giustizia:

In conclusione io dico che l'antico sistema può benissimo stare a parallelo // [c.6v] col moderno, anzi direi che può aver prelazione l'antico, perché più economico per l'Erario, più comodo per le popolazioni, e più adatto ad interessarle a pro' del proprio Paese. Certamente che volendo richiamare l'antico non niego che bisognerebbe immaginare qualche riforma, ma questo a mio credere sarebbe facilissima, quando si richiamassero a stretta osservanza le Costituzioni Apostoliche che tutto preveduto avevano, e basta leggerle per restarne convinti.¹⁶

Stessa soluzione rivolta al passato era poi prospettata in una serie di memoriali attraverso i quali si richiedeva il ripristino delle antiche prerogative, con particolare riguardo a quelle delle corti ecclesiastiche che nel periodo dell'occupazione napoleonica si erano viste progressivamente limitare le loro competenze¹⁷, e che erano state solo parzialmente reintegrate da Pio VII¹⁸. A queste rimostranze motivate da una volontà di ripristino dello *status quo ante*, se ne aggiungevano poi altre concernenti l'eccessiva onerosità del costo della giustizia

più quelli che periscono, che quello che riportano la guarigione. È falso dunque che conviene sempre adattarsi ai sistemi comuni». ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 9, «Fogli n.° 11 di riflessioni sull'apologia stampata del moto proprio 6 luglio 1816», cc. 2r-2v.

¹⁵ Il funzionario camerale proseguiva con il medesimo tono: «[...] ma siccome siamo sempre al caso che // [c.5r] non tutte le medicine sono buone per tutti, e non tutti gli abiti sono adattati tutti, quindi conviene vedere se queste innovazioni erano buone pel nostro Stato. Io ho veduto in primo luogo, che la divisione dei Governi, che direi quasi territoriale fatta nel principio col compasso sul tavolino, e regolato sulle carte geografiche, portò una infinità di dissordini». ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 9, «Fogli n.° 11 di riflessioni sull'apologia stampata del moto proprio 6 luglio 1816», cc. 4v-5r.

¹⁶ ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 9, «Fogli n. 11 di riflessioni sull'apologia stampata del moto proprio 6 luglio 1816», cc. 6r-6v.

¹⁷ In particolare, si fa riferimento a un'istanza presentata dal Cardinale Carlo Oppizoni, arcivescovo di Bologna, con la quale domandava il reintegro dell'antico privilegio concernente la c.d. «cumulativa giurisdizione col foro laico», radicato nella Curia arcivescovile di Bologna «Per antichissima consuetudine [...]», e «[...] per la quale consuetudine, i chierici, e luoghi pii poteano attrarre al loro foro privilegiato anche i laici, sebbene questi figurassero nei giudizi in qualità di rei convenuti». ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 9, «Istanza, perché le persone immuni possano portare alla Curia arcivescovile di Bologna le loro cause anche quando sono attive. Fogli due», c.1r.

¹⁸ Cf. D. Cecchi, *L'amministrazione pontificia nella 2ª Restaurazione (1814-1823)*, cit., p. 210; S. Notari, *Il Codice Bartolucci del 1817*, cit., p. 216-217.

legata a un'inefficiente suddivisione delle competenze degli organi giurisdizionali¹⁹, ma anche al consolidarsi di cattive abitudini a livello locale da parte di funzionari inferiori che agivano privi di qualsiasi forma di controllo²⁰.

Senza rinunciare alla pretesa di chiaro stampo consalviano di uniformità dell'ordinamento²¹, il pontefice parve riprendere parte dei principi indicati nelle suddette «rappresentanze» quali linee guida per i lavori della commissione con a capo il Cardinale Fabrizio Turiozzi²², incaricata di riformare inizialmente i

¹⁹ In un memoriale inviato al pontefice si faceva soprattutto riferimento al numero eccessivo di tribunali d'appello in rapporto alla popolazione dello Stato Pontificio, sottolineando la superfluità della corte di Macerata: «Il moto proprio dei 4 luglio 1816 stabilisce per uno Stato, che appena conta due milioni, e seicento mila anime, quattro tribunali d'appello, uno in Bologna, l'altro in Macerata, e gli altri due nella Capitale. La sola Corte d'appello di Parigi ha un numero maggiore di sudditi; e l'estinto Regno Italico, che si estendeva a dieci milioni di abitanti, appena aveva cinque Corti di appello. Non si parla del Tribunal di Macerata, perché ciascuno conosce, quanto il medesimo sia superfluo». Per un maggiore risparmio per le casse dello Stato e per evitare un rischio di isolamento di quei territori che cadevano sotto la competenza del tribunale di appello di Bologna, si consigliava di «[...] concedere agli appellanti delle quattro legazioni la facoltà di adire nelle cause eccedenti la somma prelatizia o il tribunale di appello di Bologna, o la Sacra Rota». ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 14, doc. n. 1, «Supplica presentata a Leone XII sulla riforma dei tribunali e progetto di riforma della organizzazione dei tribunali dello Stato», c. 1r-1v.

²⁰ Ne sono testimonianza una serie di lettere dove si denunciava, presso la corte di Macerata, la cattiva consuetudine da parte dei cancellieri di esigere somme di denaro superiori per il rilascio di copie autentiche di decreti definitivi o sentenze rispetto ai 20 baiocchi stabiliti da Pio VII nell'art. 71 del «Regolamento generale sulle Tasse dei Giudizi». Un esempio è rappresentato da: ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 9, «Rappresentanza sulla gravità enorme delle spese giudiziali. Fogli due». Detto «Regolamento» fu promulgato insieme al Codice di procedura civile del 1817. Cf. S. Notari, *Il Codice Bartolucci del 1817*, cit., p. 211-213.

²¹ Ne era prova la presenza dell'art. 106, m.p. 1824 con il quale venivano abrogate: «Tutte le leggi municipali, statuti, ordinanze, riforme sotto qualunque titolo, o per mezzo di qualunque autorità emanate in qualsivoglia luogo dello stato, comprese ancora quelle pubblicate per una intera provincia, o per un particolare distretto [...]». Il testo di questo articolo riprendeva fedelmente l'art. 102, m.p. 1816. Cf. R. Colapietra, *La Chiesa tra Lamennais e Metternich. Il pontificato di Leone XII*, cit., p. 180.

²² Oltre al Cardinal Fabrizio Turiozzi gli altri membri della Commissione erano nominati attraverso un biglietto della Segreteria di Stato del 9 dicembre 1823: «Questa Commissione pertanto è // [c. 2r] composta dal detto signor Cardinal Turiozzi come Capo o Presidente, dei Monsignor Francesco Tiberi e Giovanni Francesco Marco y Catalan uditori di Rota, di Monsignor Anton Domenico Gamberini Segretario della Congregazione del Concilio, del signor Teodoro Fusconi Avvocato Concistoriale; del signor Avvocato Isola primo Collaterale di Campidoglio; del signor Avvocato Filippo Bassi; dei signori Carlo Serafini e Francesco Franci Procuratori di Collegio, e del Signor Fabrizio Gasparri Uditore Civile del Tesorierato». V. *Commissione codici*, b. 2, fasc. 10, doc. n. 2, «Biglietto della Segreteria di Stato», cc. 1v-2r. Il

titoli II, III e IV del *motu proprio* del 1816, nonché il Codice di procedura civile del 1817²³. Il biglietto redatto dal Segretario di Stato, il Cardinale Giulio Maria della Somaglia, faceva appunto riferimento alla riforma della:

[...] giustizia nel modo più spedito, ed il più imparziale, la uniformità dei metodi per quanto è possibile in tutte le Provincie dello Stato Ecclesiastico, il minor dispendio dei Sudditi, e la minore spesa possibile dell'Erario Pontificio, saranno le viste che la Commissione dovrà // [c.3r] principalmente avere nei suoi lavori.²⁴

La legislazione precedente all'occupazione francese avrebbe dovuto rappresentare il modello da seguire al fine di riformare l'ordinamento giudiziario e ristabilire le antiche prerogative:

Non può la Santità Sua inculcare abbastanza, che nelle provvidenze // [c.3v] da suggerirsi si abbiano in vista le prescrizioni Canoniche, e le Costituzioni Apostoliche anche riguardo all'esercizio dell'Autorità Vescovile, la quale deve essere mantenuta nel suo pieno vigore²⁵.

Con ulteriore biglietto dell'11 giugno 1824, papa Leone XII, attraverso il suo Segretario di Stato, incaricava poi la stessa commissione di procedere alla revisione anche del titolo I del *motu proprio* del 1816, nonché al regolamento

documento è citato e interamente trascritto in: S. Notari, *La Commissione Turiozzzi e la riforma dell'ordinamento giudiziario civile di papa Leone XII (1823-1824)*, cit., pp. 236-238.

²³ Occorre qui ricordare come il ripristino dello *status quo ante* appaia dai documenti rinvenuti presso il fondo documentario «Commissione codici» come la tendenza maggioritaria, seppur tuttavia non univoca. Dagli atti qui conservati è stato infatti possibile rinvenire testimonianze di suppliche trasmesse al pontefice affinché riprendesse l'attività codificatoria del suo predecessore. Ne è un esempio la lettera inviata dall'avvocato Giulio Impaccianti con la quale denunciava che: «Tutti i Stati, Beatissimo Padre, hanno il codice penale, e quello di Procedura; fino i Russi, e gli Americani. Il solo Stato Pontificio altro non ha, che // [c.1v] le Costituzioni Apostoliche, incognite al popolo, ed i Bandi generali, informi, incoerenti, mancanti quasi della metà dei delitti, pieni di sproporzione fra il delitto, e la pena, e nulla consentanei alli nostri costumi, ed alla nostra civilizzazione». Pertanto, l'avvocato Impaccianti si offriva di redigere un codice penale e di procedura penale, che sarebbe poi dovuto essere sottoposto a una congregazione per la sua approvazione. In conclusione, l'autore della lettera ricordava al pontefice: «[...] che un corpo di legislazione è la base principale della felicità dei popoli; è l'unico mezzo, onde render terribile la pena ai trasgressori dei doveri sociale, delle leggi umane, e dei precetti divini». ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 9, «Supplica dell'avvocato Giulio Impaccianti», cc. 1r-1v e 3r.

²⁴ ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 10, doc. n. 2, «Biglietto della Segreteria di Stato», cc. 2v-3r.

²⁵ ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 10, doc. n. 2, «Biglietto della Segreteria di Stato», cc. 3r-3v.

predisposto da papa Pio VII circa l'archiviazione degli atti e alla riforma del sistema ipotecario:

Vuole pertanto la Santità Sua, che la // [c.1v] sopradetta Commissione temporanea di Giureconsulti prenda in esatto e maturo esame tanto il titolo I del citato Motu-Proprio del 6 luglio 1816 sulla Organizzazione governativa quanto anche il Regolamento sulla Registrazione, ossia Archiviazione, e quello del sistema ipotecario prescritti il primo al Titolo VI art. 203 e l'altro al Titolo IV [*sic!*] art. 209 dello stesso moto proprio del 6 luglio²⁶.

Una volta terminati i lavori della Commissione Turiozzi²⁷, papa Leone XII promulgò il 5 ottobre 1824 il *motu proprio* con il quale riformava in maniera sostanziale i settori dell'organizzazione amministrativa, della procedura civile e del costo della giustizia²⁸.

3. *La riforma dell'organizzazione amministrativa*

Il libro I del *motu proprio* del 5 ottobre 1824, si apriva con il titolo dedicato alla riforma dell'organizzazione amministrativa. Una riforma che si basava sulla riduzione degli organi amministrativi, al fine di garantire una minor spesa per l'erario, e su un maggiore decentramento delle competenze in favore delle autorità locali, bilanciata tuttavia da un accresciuto sistema di controllo delle nomine a livello centrale da effettuarsi tra i membri di determinati ceti della società²⁹. Nello specifico le delegazioni furono ridotte a tredici, esclusa sempre la

²⁶ ASR, *Commissione codici*, b. 3, fasc. 25, «Copia del biglietto della Segreteria di Stato», cc. 1r-1v.

²⁷ Il lavoro della commissione si concentrò in 17 sessioni tenutesi tra il 18 dicembre 1823 e l'11 marzo 1824. Per una piena comprensione dell'attività svolta dal Cardinal Turiozzi e dagli altri membri della commissione si veda l'approfondita analisi svolta da S. Notari, *La Commissione Turiozzi e la riforma dell'ordinamento giudiziario civile di papa Leone XII (1823-1824)*, cit., pp. 195 e ss.

²⁸ Cf. F. Menestrina, *Il processo civile nello Stato pontificio*, cit. p. 40; A. Aquarone, *La restaurazione nello Stato Pontificio ed i suoi indirizzi legislativi*, cit., pp. 164-175.

²⁹ Un altro memoriale rinvenuto sempre nel fondo archivistico «Commissione codici» riassume perfettamente il prodotto dell'opera di riforma voluta da Leone XII: «La Commissione legislativa va ad umiliare un progetto di riforma a sua Santità, che presenta l'abolizione del Tribunal d'appello di Macerata, di tutti i tribunali collegiali di Prima Istanza, dell'assessorato dell'A.C., di diversi tribunali subalterni della capitale, e de' consigli amministrativi delle Delegazioni. Propone inoltre la riunione di queste delegazioni, e la riduzione dei Tribunali della Segnatura, della camera, e della consulta al numero di soli sette individui. Una tal riforma porta senza fallo al Pubblico erario un annuo risparmio di sopra centomila scudi». ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 14, doc. n. 2, c. 1r.

Comarca di Roma, con l'introduzione delle cc.dd. «delegazioni riunite»³⁰. A capo di ciascuna delegazione vi era un delegato o un legato qualora fosse stato un cardinale ad assumerne il titolo³¹, al quale spettava:

[...] la giurisdizione in tutti gli atti di governo, e di pubblica amministrazione, eccettuati tutti gli affari, che per ragione di materie spettano alle potestà ecclesiastiche, quelli che riguardano l'ordine giudiziario civile, quelli che spettano alla direzione del pubblico erario, e quelli che nelle quattro delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì fossero attribuiti a speciali commissioni per il regolamento delle acque.³²

Era confermata la presenza al fianco del delegato di due assessori, che lo coadiuvavano nel «disbrigo degli affari», e di una congregazione governativa con competenze consultive³³. La nomina di tutti i funzionari spettava al sovrano per il tramite della Segreteria di Stato³⁴.

Il titolo V del libro I del *motu proprio* del 1824 era poi dedicato all'organizzazione delle comunità³⁵. Qui veniva confermata l'amministrazione delle singole comunità a un governatore, o luogotenente, al quale spettava il compito di vigilare sul buon andamento dell'amministrazione comunale garantendo la

³⁰ L'art. 1, m.p. 1824 conservava immutate le delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Pesaro e Urbino, Ancona, Perugia e Benevento; mentre disponeva il raggruppamento di Macerata con Camerino, Fermo con Ascoli, Spoleto con Rieti, Viterbo con Civitavecchia e, infine, Frosinone con Pontecorvo. Inoltre, ex art. 5, le delegazioni non erano più divise in tre classi, ma in due, dove alla prima classe appartenevano la Comarca, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì e la delegazione di Pesaro e Urbino. Cf. E. Lodolini, *L'amministrazione periferica e locale nello Stato Pontificio dopo la Restaurazione (con note su Ferrara)*, cit., pp.13-14; R. Volpi, *Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato Pontificio*, cit., p. 281 e ss.

³¹ Ex art. 3, nelle delegazioni riunite, il delegato risiedeva in uno dei due capoluoghi, lasciando nell'altro un luogotenente, avente le stesse funzioni di un governatore distrettuale. Riprendendo poi le disposizioni del m.p. del 1816, l'art. 12, m.p. 1824 stabiliva che il delegato dovesse essere un prelado non nativo della delegazione che si trovava a governare.

³² Art. 6, m.p. 1824.

³³ Rispetto al m.p. del 1816, qui il numero dei componenti della congregazione governativa era fisso, prescindendo dal fatto che la delegazione fosse di primo o secondo ordine. A capo era posto un gonfaloniere, il quale era affiancato da due anziani del capoluogo (art.8, m.p. 1824). Oltre a questi soggetti, il delegato era anche assistito da un segretario generale (art. 9, m.p. 1824).

³⁴ Alla Segreteria di Stato spettava anche il compito di approvare la nomina dei governatori baronali, confermando in questo modo quanto già previsto dal m.p. del 1816. Cf. D. Armando, *Da "quasi sovrano" a "semplice privato". La giurisdizione dei baroni romani tra restaurazione e rinunce (1800-1816)*, Roma 2020, p. 213.

³⁵ L. Toth, *Gli ordinamenti territoriali e l'organizzazione periferica dello Stato Pontificio*, cit., pp. 102-104; P. Alvazzi del Frate, *Caratteri dell'amministrazione pontificia nell'Ottocento*, cit., p. 20-22.

comunicazione tra gli organi superiori e quelli locali³⁶. Ai governatori erano affiancati «un consiglio per deliberare sugli affari d'interesse comune, ed una magistratura per l'andamento dell'amministrazione comunitativa»³⁷. Fu proprio in merito alla composizione dei consigli che Leone XII intervenne in maniera significativa al fine di reintegrare la nobiltà di parte dei suoi privilegi³⁸. Infatti, era previsto che detti consigli dovessero comporsi per metà «di patrizi, o nobili, ove sono, oppure di famiglie più distinte», mentre l'altra metà era riservata ai cittadini senza restrizioni di ceto³⁹. Inoltre, con la riforma del 1824, la carica di consigliere, attribuita attraverso nomina del sovrano, diventava ereditaria⁴⁰.

Stesso discorso di privilegio di ceto valeva poi per la magistratura, che aveva durata annuale e con a capo un gonfaloniere che doveva essere eletto dal consiglio tra «gl'individui più specchiati tra le famiglie patrizie, o nobili rispettabili per antichità, e per possidenza»⁴¹. Ciascuna parte del consiglio, selezionava poi un numero uguale di anziani che completavano così la composizione della magistratura⁴². Infine, nelle realtà amministrative più piccole, i cc.dd. «luoghi appodiati», l'amministrazione era riconfermata in capo a un «sindaco» dipendente della magistratura della «comunità principale»⁴³. Ogni atto del consiglio, tra cui anche le elezioni dei vari organi della comunità, doveva essere posto sotto il

³⁶ Art. 184, m.p. 5 ottobre 1824.

³⁷ Art. 153, m.p. 5 ottobre 1824.

³⁸ Cf. D. Armando, *Da "quasi sovrano" a "semplice privato"*, cit., p. 213.

³⁹ Gli artt. 156 e 157, m.p. 1824 prevedevano una serie di requisiti e impedimenti per la carica di consigliere. Inoltre, all'art. 156, era aggiunta la possibilità per i baroni che avessero rinunciato ai loro privilegi feudali di essere ammessi al consiglio. L'art. 178, stabiliva come numero minimo per la deliberazione almeno i due terzi dei consiglieri, oltre alla partecipazione obbligatoria del governatore, o del luogotenente, e non meno della metà dei membri della magistratura.

⁴⁰ Queste disposizioni relative alla carica di consigliere appaiono sicuramente come quelle maggiormente antitetiche nel campo dell'organizzazione amministrativa rispetto a quelle del m.p. del 1816, laddove era sancito all'art.156 che: «La qualità di consigliere non potrà essere ereditaria, né appartenere stabilmente ad alcun ceto esclusivamente». Cf. E. Lodolini, *L'amministrazione periferica e locale nello Stato Pontificio dopo la Restaurazione (con note su Ferrara)*, cit., p. 23-24.

⁴¹ Art. 165, m.p. 1824. Anche qui si può notare la differenza con il corrispondente articolo 163, m.p. del 1816, il quale si limitava a sancire che: «[...] ai posti di gonfaloniere siano chiamati gl'individui più specchiati delle famiglie più rispettabili per antichità, e per possidenza», mancando qualsiasi riferimento al ceto nobiliare.

⁴² Secondo quanto disponeva l'art. 161, m.p. 1824, gli anziani erano sei nei capoluoghi delle delegazioni, quattro laddove vi era un governatore di primo ordine e, infine, due per i restanti territori.

⁴³ Art. 161, m.p. 1824. Cf. R. Ruffilli, *L'appodiamento ed il riassetto del quadro territoriale nello Stato pontificio*, Milano 1968, pp. 75 e ss.

vaglio del delegato, oppure della Congregazione del Buon Governo, o di altro organo competente, i quali dovevano dichiararne l'efficacia⁴⁴.

4. *La riforma della giustizia a livello locale*

Stesso intento volto a un maggior risparmio per le casse dello Stato fu attuato attraverso una riforma dell'amministrazione della giustizia a livello locale⁴⁵. Con riguardo al contesto civilistico gli interventi più significativi furono la soppressione del tribunale di appello Macerata⁴⁶ e dei tribunali collegiali di prima istanza, sostituiti da un giudice monocratico con il nome di pretore⁴⁷. Per quanto riguardava i tribunali di appello, furono mantenute solo la sede di Bologna, per la zona delle quattro legazioni⁴⁸, e la Rota Romana per tutto il resto del territorio⁴⁹. Con particolare riguardo al tribunale d'appellazione di Bologna, oltre alla riduzione da sette a sei giudici, era introdotta la procedura davanti al giudice monocratico per le cause di valore inferiore a 825 scudi. In relazione invece ai pretori, questi furono stabiliti in ciascun capoluogo di delegazione⁵⁰, con competenza in primo grado per le cause di valore superiore ai 300 scudi⁵¹.

⁴⁴ Art. 179, m.p. 1824.

⁴⁵ Cf. S. Notari, *La Commissione Turiozzzi e la riforma dell'ordinamento giudiziario civile di papa Leone XII (1823-1824)*, cit., p. 200.

⁴⁶ Art. 37, m.p. 1824. Stessa sorte toccò al tribunale dell'*Auditor Camerae*, il quale perse la sua qualità di corte d'appello e la sua collegialità, residuando una competenza in primo grado nella città Roma senza limiti di valore e per le cause della Comarca di valore superiore a 300 scudi (art. 29, m.p. 1824). Cf. *ivi*, pp. 208-210.

⁴⁷ Art. 25, m.p. 1824. Cf. E. Lodolini, *L'ordinamento giudiziario civile e penale nello Stato Pontificio (sec. XIX)*, in «Ferrara viva», I, ottobre 1959, 2, pp. 53-54.

⁴⁸ La corte di appellazione di Bologna era anche competente per tutte le cause di primo grado dei tribunali commerciali delle quattro legazioni. Per tutte le altre sedi che erano state confermate da Leone XII, l'appello doveva essere indirizzato alla Rota di Roma. Art. 71, m.p. 1824.

⁴⁹ Ex art. 39, m.p. 1824 la Rota era competente a giudicare in terzo grado qualora vi fosse stata difformità tra la sentenza di primo grado e quella emessa dal tribunale di appellazione di Bologna. Inoltre, era ammessa la possibilità per i soccombenti in primo grado delle quattro legazioni di adire in appello direttamente la Rota così come auspicato in uno dei memoriali citati in precedenza.

⁵⁰ Così come nel m.p. del 1816, anche in questo caso ai delegati non era riconosciuta alcuna competenza giurisdizionale nelle materie civilistiche (art. 19, m.p. 1824).

⁵¹ Ex art. 36, m.p. 1824, i pretori erano competenti a giudicare in appello le cause decise in primo grado dai governatori e dalle curie ecclesiastiche per le materie laiche fino a un valore massimo di 825 scudi. Cf. S. Notari, *La Commissione Turiozzzi e la riforma dell'ordinamento giudiziario civile di papa Leone XII (1823-1824)*, cit., pp. 200-205.

A un livello inferiore, i governatori e i luogotenenti erano competenti per le cause di valore fino a 300 scudi, per quelle di «sommarrissimo possessorio», ossia nei giudizi che si basavano esclusivamente sul «fatto del possesso», e per le «[...] controversie, che insorgono in tempo di fiera, e di mercato per le contrattazioni...»⁵². Era prevista una procedura in via economica per le cause di valore inferiore ai cinquanta scudi e per controversie relative a specifiche materie⁵³. Infine, il *motu proprio* del 1824 sopprime la figura dei vice-governatori⁵⁴. Al loro posto i gonfalonieri diventavano competenti a «[...] comporre, e giudicare economicamente tutte le vertenze, che non oltrepassano la somma di scudi cinque [...]»⁵⁵.

Un intervento importante fu quello che riguardò la competenza delle corti ecclesiastiche, per le quali la commissione sembrò in qualche modo recepire le suddette istanze in merito alla concessione della c.d. «giurisdizione cumulativa», estendendo la loro competenza a qualsiasi causa civile all'interno delle loro diocesi senza limiti di valore, anche nel caso in cui le parti fossero state entrambi laici. Tuttavia, tale cumulativa rimase sottoposta al necessario consenso di ciascuna delle parti al fine di adire il foro ecclesiastico⁵⁶. In merito alle giurisdizioni particolari, Leone XII estese la soppressione inaugurata dal suo predecessore anche al tribunale dell'Agricoltura e quello dell'Annona, le cui cause furono

⁵² Nonostante l'aumento di valore da 100 a 300 scudi, non erano previste nel dettato dell'art. 20 del m.p. 1824 tutta una serie di cause per cui i governatori erano stati competenti ex art. 25, m.p. 1816, ossia «§.3 Nelle cause di *alimenti* dovuti o per ufficio di Giudice, o per diritto di azione. §.4 nelle cause di *danni dati* nei rispettivi territorj. §.5 Nelle cause di *mercedi* dovute agli Operaj giornalieri». La competenza dei governatori e luogotenenti per questo genere di cause era però poi riaffermata e regolata nel libro II della riforma della procedura civile, agli artt. 109 e ss., m.p. 1824.

⁵³ Si trattava di una procedura particolarmente agile, esente da qualsiasi imposta di registro. L'art. 21, m.p. 1824 ammetteva il ricorso alla procedura economica senza limiti di valore anche per le «[...] cause de'cattedratici, tasse di ospedali, di seminarj, e di altri pubblici stabilimenti nelle cause di decime ecclesiastiche, e di prestiti di monte di Pietà, e frumentarj per qualunque somma».

⁵⁴ Con il m.p. del 26 novembre 1817, era stata introdotta la possibilità per i delegati di nominare dei vice-governatori in ogni comune dove non risiedesse un governatore, competenti a giudicare le cause di valore inferiore ai cinque scudi in via conciliativa. Cf. D. Cecchi, *L'amministrazione pontificia nella 2ª Restaurazione (1814-1823)*, cit., p.183.

⁵⁵ Art. 79, m.p. 1824.

⁵⁶ Art. 26, m.p. 1824. Cf. S. Notari, *La Commissione Turiozzzi e la riforma dell'ordinamento giudiziario civile di papa Leone XII (1823-1824)*, cit., pp. 215-221.

deferite ai tribunali ordinari e ai tribunali commerciali⁵⁷. Rimase invece senza esito, il progetto di Leone XII di ristabilire le giurisdizioni baronali⁵⁸.

Con riguardo alla riforma della giurisdizione criminale, anche questa venne attuata in nome di una minore spesa per l'erario, attraverso la riduzione del personale⁵⁹. Anche qui furono conservate solo due sedi di tribunale di appello: a Bologna e a Roma con la S. Consulta, con l'abolizione del tribunale di Macerata⁶⁰. In ogni capoluogo di delegazione era stabilito un tribunale criminale dove il numero dei membri fu ridotto da cinque a quattro⁶¹: il delegato ne era il presidente, al quale si affiancavano due assessori e un altro giudice nominato dal sovrano⁶². Questi tribunali giudicavano in primo grado le cause per le quali era prevista una pena detentiva superiore a un anno, ma avevano anche funzioni di appello per le cause giudicate dai governatori locali⁶³. Questi ultimi, infatti, erano competenti per i reati punibili con pena massima di un anno o in via esclusivamente pecuniaria⁶⁴. Inoltre, i governatori diventavano competenti anche per i delitti commessi ai danni dell'erario⁶⁵.

Con riguardo al personale non giudicante, il *motu proprio* del 1824 confermava la presenza di un cancelliere presso ogni tribunale ordinario e presso ogni governo locale al fine di assistere giudici e governatori⁶⁶. Allo stesso modo, era

⁵⁷ Artt. 65 e 66, m.p. 1824. Cf. E. Lodolini, *L'ordinamento giudiziario civile e penale nello Stato Pontificio (sec. XIX)*, cit., p. 54; M. C. De Marino, *La giurisdizione erariale dei tribunali civili della Camera apostolica nell'età della Restaurazione (1816-1831)*, vol. I, Roma 2020, p. 32.

⁵⁸ Nonostante i numerosi progetti presentati anche negli anni successivi al m.p. del 1824, Leone XII non riuscì mai nel suo progetto di ristabilimento delle corti baronali. Cf. D. Armando, *Da "quasi sovrano" a "semplice privato"*. cit., pp. 213 e ss.

⁵⁹ Cf. E. Lodolini, *L'ordinamento giudiziario civile e penale nello Stato Pontificio (sec. XIX)*, cit., pp.66-67.

⁶⁰ Art. 86, m.p. 1824.

⁶¹ Nelle delegazioni riunite quindi vi era un solo tribunale per i due capoluoghi. Fu così che furono soppressi i tribunali di Urbino, Ascoli, Camerino, Civitavecchia e Rieti. Cf. E. Lodolini, *L'ordinamento giudiziario civile e penale nello Stato Pontificio (sec. XIX)*, cit., pp.66-67; P. De Crescentini, *L'organizzazione della giustizia nello Stato Pontificio*, in «Studi Urbinati, A – Scienze giuridiche, politiche ed economiche», LXI, 2013, 1-2, p. 110.

⁶² Sempre ex art. 81, m.p. 1824, il pretore non poteva far parte del tribunale criminale del capoluogo di delegazione.

⁶³ Artt. 82 e 83, m.p. 1824.

⁶⁴ Art. 80, m.p. 1824.

⁶⁵ Art.92, m.p. 1824. Di conseguenza era soppressa la figura dell'assessore del Tesorierato al quale il m.p. del 1816 aveva affidato la trattazione di questo genere di cause.

⁶⁶ Art. 87, m.p. 1824.

confermata la presenza in ogni tribunale di un «difensore de'rei d'ufficio» e presso ciascuna delegazione di un procuratore fiscale di nomina sovrana⁶⁷.

Infine, a differenza del suo predecessore, Leone XII dedicava poi un articolo ai tribunali ecclesiastici, per i quali confermava la giurisdizione criminale *ratione personae* e *ratione materiae*, escludendo tuttavia in questo contesto la possibilità di avocare le cause in via cumulativa, tanto in primo grado che in appello⁶⁸.

5. *Ulteriori interventi con il motu proprio del 21 dicembre 1827*

Tre anni dopo la promulgazione del *motu proprio* del 5 ottobre 1824, papa Leone XII intervenne nuovamente, anche se questa volta in maniera più marginale, per riformare l'ordinamento amministrativo e il sistema giudiziario dello Stato Pontificio. Per un maggior coinvolgimento delle autorità locali, una volta terminato il lavoro della commissione deputata alla redazione di detta riforma, il testo fu sottoposto ai funzionari incaricati di governare le varie provincie permettendogli di trasmettere le loro osservazioni. Così recitava il preambolo del *motu proprio* del 21 dicembre 1827:

Formatosi in simil modo il piano, vedemmo, che util cosa sarebbe stata avanti la di lui pubblicazione di renderlo noto alle persone da Noi destinate al governo delle provincie, le quali trovandosi in azione e sul luogo, avrebbero potuto esporre qualche utile osservazione, onde non esitammo un istante dall'ingiungere alle medesime di manifestarci il loro ingenuo parere⁶⁹.

La più importante riforma rispetto al passato era l'introduzione del podestà⁷⁰, il quale era a capo della nuova entità amministrativa in cui si dividevano i governi locali: la podesteria⁷¹. Il podestà era nominato dai delegati su proposta del consiglio della comunità, che poi doveva essere approvato dal cardinal prefetto della S. Consulta⁷². Nella riforma della giurisdizione civile, i podestà diventavano competenti per le seguenti materie:

⁶⁷ Artt. 96 e 97, m.p. 1824.

⁶⁸ Art. 94, m.p. 1824.

⁶⁹ *Bullarii Romani continuatio summorum pontificum, Clementis XIII, Clementis XIV, Pii VI, Pii VII, Leonis XII, Pii VIII et Gregorii XVI*, t. XVII, Roma 1854, n. CCXXX, p. 114a.

⁷⁰ Cf. E. Lodolini, *L'amministrazione periferica e locale nello Stato Pontificio dopo la Restaurazione (con note su Ferrara)*, cit., p. 14; R. Volpi, *Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato Pontificio*, cit., p. 285-286.

⁷¹ Art. 8, m.p. 1827.

⁷² Art. 21, m.p. 1827.

1. Nelle cause meramente pecuniarie procedenti da titolo e da obbligazione legittima fino alla somma di scudi quindici, colla distinzione che fino a scudi quindici procederanno colle facoltà economiche senza forma di giudizio, e il loro giudicato sarà inappellabile; oltre detta somma sarà il giudicato soggetto all'appello in devolutivo.
2. Nelle controversie che insorgono in tempo di fiere e mercati nel loro territorio o altri soggetti alla podesteria per contrattazioni, che richiedono un'istantanea definizione sulla faccia del luogo.
3. Nelle cause di danni dati semplici, esclusi gli studiosi per qualunque somma.
4. Nelle cause di mercedi⁷³.

Con l'introduzione dei podestà, i gonfalonieri perdevano la loro competenza giurisdizionale per le cause di valore inferiore ai cinque scudi menzionata in precedenza⁷⁴. I podestà agivano sotto il controllo della S. Consulta, della Congregazione del Buon Governo e dei delegati, che avevano il potere di sospenderli dalle loro funzioni. Il giudizio finale spettava però al Segretario di Stato⁷⁵. Ai podestà era inoltre riconosciuta una competenza anche in materia criminale:

1. Nelle cause di materia correzionale. Qualora peraltro dovesse infiggersi pena maggiore di dieci giorni di detenzione in carcere, rimetteranno i pervenuti cogli atti al rispettivo governatore.
2. Negli altri delitti si occuperanno della iniziativa de' processi col prendere le incolpazioni, assicurare i corpi de' delitti, ed autorizzare l'arresto degl'inquisiti in caso di depreensione in fragranti, trasmettendo questi sollecitamente alle carceri del luogo di residenza del rispettivo governatore unitamente agli atti di sopra espressi.
3. Invigileranno al buon ordine, alla nettezza delle strade ed a tutti gli altri oggetti, che riguardano la pubblica incolumità, ed il ben essere degli amministrati.
4. Potranno inoltre essere delegati dal rispettivo governatore, senza che si possano ricusare, per l'ulteriore compilazione de' processi criminali nelle dovute forme legali, restando peraltro il governatore committenente sempre responsabile verso il governo⁷⁶.

Ulteriori modifiche furono apportate anche con riguardo ai tribunali criminali ordinari, il cui numero dei giudici fu nuovamente elevato a cinque, riammettendo il pretore tra i membri del collegio giudicante⁷⁷. Inoltre, nello stesso

⁷³ Art. 32, m.p. 1827.

⁷⁴ Cf. E. Lodolini, *L'ordinamento giudiziario civile e penale nello Stato Pontificio (sec. XIX)*, cit., p. 54-55.

⁷⁵ Art. 25, m.p. 1827.

⁷⁶ Art. 90, m.p. 1827.

⁷⁷ Il pretore si andava così ad aggiungere al delegato, ai due assessori e all'altro giudice di nomina sovrana, il quale però ex art. 81, m.p. 1827 doveva ora essere scelto tra i membri del consiglio di comunità.

articolo era anche previsto il ristabilimento dei tribunali criminali nelle sedi di Urbino, Ascoli, Camerino, Civitavecchia e Rieti, i quali erano stati soppressi dal precedente intervento del 1824⁷⁸. Per il resto il *motu proprio* del 1827 si limitava a confermare in larga parte quanto stabilito tre anni prima.

6. Considerazioni conclusive

La stagione delle riforme di stampo reazionario del pontificato di Leone XII si concluse con la reintroduzione da parte di Gregorio XVI di molti istituti che avevano caratterizzato il *motu proprio* del 1816⁷⁹. Dopo il breve pontificato di Pio VIII, furono numerose le voci che si levarono contro il complesso amministrativo e giudiziario voluto da papa Della Genga, arrivando ad essere indicato come uno dei motivi principali che condussero ai moti rivoluzionari delle quattro legazioni nel 1831. Un testo, intitolato «Memoria sulla vera causa della Rivoluzione negli Stati Pontifici»⁸⁰, pubblicato il 31 maggio 1831, criticava appunto quegli istituti che avevano caratterizzato l'azione riformistica di Leone XII ponendoli all'origine del malcontento della popolazione.

Li 5 ottobre dell'anno 1824 fu pubblicato il Motu-Proprio sulla riforma dell'Amministrazione pubblica e della Procedura Civile. Questa legge diede un'altra grave scossa all'edifizio sociale, ed accrebbe smisuratamente il malcontento. Abolizione del Sistema dei Tribunali Collegiali; ordine di far uso nel Foro del latino; giurisdizione cumulativa della Rota e del Tribunale d'Appello [...] niuna parola dei Codici Legislativi promessi da Pio VII⁸¹.

⁷⁸ In queste località i tribunali erano composti dal luogotenente in qualità di vice-presidente (qualora il delegato fosse assente), dal pretore, dai giudici criminali e da un consigliere comunale scelto dal sovrano. Cf. E. Lodolini, *L'ordinamento giudiziario civile e penale nello Stato Pontificio (sec. XIX)*, cit., p. 66-67.

⁷⁹ In merito alle riforme di Gregorio XVI si veda: U. Petronio - N. Picardi, *Prefazione a Regolamento giudiziario per gli affari civili di Gregorio Papa XVI (1834)*, Milano 2004, pp. ix-xxix.

⁸⁰ Questa memoria è stata pubblicata in: *Collezione completa degli opuscoli liberali pubblicati nelle legazioni pontificie dall'epoca dell'invasione austriaca accaduta nel marzo del 1831*, Ginevra 1831, pp. 147-202. Oltre a questo testo bisogna ricordare anche il «Memorandum delle potenze» contenente le raccomandazioni degli ambasciatori delle cinque principali potenze europee (Austria, Russia, Prussia, Inghilterra e Regno di Sardegna) alla Santa Sede concernenti una serie di riforme in ambito amministrativo e giudiziario. Cf. M. F. Mellano, *Gli editti gregoriani di riforma amministrativa (5 luglio 1831) alla luce di nuovi documenti*, «Archivum Historiae Pontificiae», XXII, 1984, pp. 227-297.

⁸¹ *Collezione completa degli opuscoli liberali pubblicati nelle legazioni pontificie dall'epoca dell'invasione austriaca accaduta nel marzo del 1831*, cit., p.153-154.

Al centro delle critiche vi erano soprattutto i sistemi di amministrazione della giustizia civile e criminale, basati su un complesso di istituti considerati eccessivamente obsoleti rispetto al contesto sociale e politico in cui furono introdotti:

Quel Leone XII che sopraffatto dall'occulta fazione sovvertitrice d'ogni ordine, e d'ogni buona disciplina, non si limitò a tentare che la civilizzazione retrogradasse da qualche secolo; ma volle pure anche dare a suoi sudditi delle Istituzioni, di cui si mostravano stanchi gli stessi Turchi.⁸²

Un giudizio estremamente negativo che investì il disegno di riforma di Leone XII nella sua totalità. Tuttavia, nonostante le numerose critiche che seguirono alla morte di papa Della Genga, bisogna accogliere con favore l'opinione di chi, già anni or sono, consigliava di valutare l'operato di questo pontefice senza farsi influenzare dagli avvenimenti politici che seguirono alla sua morte. Elementi definiti «esterni» e che condussero allo smantellamento del sistema fondato dal *motu proprio* del 5 ottobre 1824 e riformato successivamente da quello del 21 dicembre 1827⁸³. In effetti, si potrebbe affermare che gli interventi di Leone XII rappresentarono la concretizzazione di tutte quelle istanze reazionarie ancora ben radicate a tutti i livelli della società dello Stato Pontificio della prima metà del XIX secolo. Un progetto quindi che trovava impulso non soltanto nella personale opposizione verso le riforme consalviane, ma anche in tutte quelle rappresentanze che individuavano nel ritorno agli antichi istituti giuridici prenapoleonici il più efficace rimedio ai mali della giustizia.

⁸² Ivi, p. 156.

⁸³ Cf. F. Menestrina, *Il processo civile nello Stato pontificio*, cit., p. 40; E. Lodolini, *L'ordinamento giudiziario civile e penale nello Stato Pontificio (sec. XIX)*, cit., p. 45.